

STATUTO

IL SOSTEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTRONOVO DI SICILIA PA VIA
KASSAR 79

Numero REA: PA - 143791

Codice fiscale: 03638660823

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.12277 rep. n.2823 racc.

Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Castronuovo (o Castronovo) di Sicilia, la società cooperativa denominata:

"IL SOSTEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro quinto del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa inoltre potrà istituire, nei modi e termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale costituente la sede è di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera di proroga.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività ed operare anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

L'organo amministrativo curerà l'eventuale iscrizione della cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di Cooperative le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e/o educative:

- 1) il mantenimento delle persone anziane, dei bambini, degli handicappati, delle persone inabili al lavoro;
- 2) il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare;
- 3) il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;
- 4) la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze;
- 5) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- 6) l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- 7) la gestione di asili-nido e scuole materne nonché dei servizi ausiliari di collegamento;
- 8) la prestazione – anche a domicilio o presso centri specializzati – di assistenza ai bambini, agli handicappati, agli anziani, alle persone inabili al lavoro con lo scopo di garantirne la cura, la salvaguardia e la sorveglianza, avendo presente anche ogni aspetto educativo e pedagogico;
- 9) la prestazione dell'assistenza e della cura agli anziani, ai bambini, ai soggetti handicappati, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- 10) la promozione di studi sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, dei bambini, degli handicappati, delle persone inabili al lavoro;
- 11) la formazione e l'aggiornamento del personale;
- 12) l'utilizzo del volontariato;
- 13) l'assistenza domiciliare ed abitativa;
- 14) la realizzazione di soggiorni climatici, marini e montani;
- 15) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- 16) la realizzazione di centri diurni e notturni di assistenza;
- 17) la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza economica;
- 18) la creazione di impianti polifunzionali per la cultura, lo svago, la ricreazione, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico – fisico degli utenti;
- 19) la realizzazione e la gestione di case albergo, case protette, comunità alloggio, case di riposo, per l'assistenza e la cura delle persone anziane, dei bambini, dei soggetti handicappati e degli inabili al lavoro;
- 20) la promozione, anche stipulando convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline se non ve ne sia disponibilità fra i soci, di un centro di medicina preventiva, di un consultorio familiare, e di una équipe socio – psico – pedagogica, con particolare riguardo al settore scolastico e del lavoro;
- 21) la istituzione di un servizio di assistenza socio – sanitaria e medica, ambulatoriale e domiciliare;
- 22) la preparazione e la fornitura di pasti caldi, per comunità, mense, scuole, enti pubblici e privati in genere;

- 23) il trasporto degli anziani, handicappati, minori e inabili al lavoro;
- 24) tutte le iniziative riguardo all'occupazione giovanile ai fini della L. R. 2/12/80 n.125, della legge n. 44/86 e ogni altro provvedimento regionale, nazionale e comunitario;
- 25) la gestione di attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari;
- 26) servizi di pulizia;
- 27) servizi di telesoccorso e ambulanza anche a livello di volontariato;
- 28) tutte le iniziative riguardo la L. R. n. 22/86 sul riordino dei servizi socio - assistenziali ed ogni altro provvedimento regionale, nazionale e comunitario.

Le attività sociali verranno svolte nell'assoluto rispetto delle vigenti leggi sulle attività professionali; pertanto la società, per le specifiche attività professionali che le vigenti leggi riservano alle professioni protette, si avvarrà di propri dipendenti o soci o terzi esercenti la libera professione o di tecnici all'uopo abilitati ed i rapporti, anche di natura economica, dovranno intercorrere con i singoli professionisti o tecnici e non con la società che non potrà, con riferimento agli stessi rapporti di natura professionale, nemmeno stipulare convenzioni con enti pubblici se non limitatamente alla utilizzazione dei beni strumentali e dei servizi accessori.

La cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi sociali, potrà ancora:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- realizzare l'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, formazione, qualificazione e perfezionamento;
- compiere ogni altra azione mutualistica e la scelta, in genere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a Consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto e fatti salvi i limiti previsti dalla legge.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti, agevolazioni e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte da Organismi Comunitari, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali od Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e dalle delibere delle Autorità Creditizie in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alle procedure di cui agli Artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché per le obbligazioni che derivano dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge n.142/2001 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro sessanta giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli Artt. 34 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli Artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art. 18, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro centoottanta giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente Art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'Art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'Art. 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'Art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove il rimborso non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione

del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'Art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente Art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure di cui agli Artt. 34 e seguenti.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione od, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento o comunque non inferiore a quella di volta in volta prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 19 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

Art. 21 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante avviso consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata od altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato a tutti gli aventi diritto otto giorni prima dell'adunanza, avviso in ogni caso da affiggere presso la sede sociale otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 8) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art. 18.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano all'approvazione assembleare, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5), 6), 7) e 8) del precedente Art. 22, per i quali è

necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e comunque escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, ancorché non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero; gli amministratori o l'amministratore unico durano in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei

poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione; in caso di impossibilità di detta ultima convocazione, l'assemblea può essere convocata anche dal singolo socio.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato solo se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale ha tutti i poteri ed i compiti previsti dalla legge, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo Art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 60.000,00 (euro sessantamila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Associazione tra cooperative cui la presente società aderisce.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, salvo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di novanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di ulteriori novanta giorni nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che delibera lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 18, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente Art. 23.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro Quinto del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma secondo dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Scibetta Rosa Maria
Ugo Crescimanno notaio